

Circolare n.2/2017 del 06/03/2017

OGGETTO: Decreto Milleproroghe e Circolare I/E Agenzia Entrate

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle novità sull'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute e delle liquidazioni periodiche iva apportate dal Decreto Milleproroghe e dalla Circolare I/E dell'Agenzia delle Entrate

Nuove scadenze per l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute e liquidazioni periodiche iva dal 2017

SCADENZE PER IL 2017	
<i>INVIO DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE</i>	<u>Per il primo anno di applicazione:</u> 16/09/2017 invio analitico dei dati relativi al PRIMO SEMESTRE 2017 28/02/2018 invio analitico dei dati relativi al SECONDO SEMESTRE 2017
<i>LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (mensili-trimestrali)</i>	31/05/2017 invio liquidazione relativa al PRIMO TRIMESTRE 2017 16/09/2017 invio liquidazione relativa al SECONDO TRIMESTRE 2017 30/11/2017 invio liquidazione relativa al TERZO TRIMESTRE 2017 28/02/2018 invio liquidazione relativa al QUARTO TRIMESTRE 2017

INVIO DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Con riferimento all'invio dei dati dovranno essere inviate tutte le fatture emesse, i corrispettivi, le fatture ricevute e le bollette doganali, le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o del regime del vantaggio per l'imprenditoria giovanile, le note di variazione delle fatture.

I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione.

Nella Circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate vengono fornite le indicazioni sulla trasmissione telematica dei dati.

Sono esonerati dall'obbligo di trasmissione i soggetti nel regime forfetario e nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista l'applicazione della sanzione di 2 € per ciascuna fattura, con un massimo di 1000 € per ogni trimestre. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se nel medesimo termine è effettuata la comunicazione corretta dei dati.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Nessuna novità per quando riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione delle liquidazioni periodiche iva.

Si ricorda che sono esonerati da tale adempimento i soggetti passivi iva non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale iva e all'effettuazione di liquidazioni periodiche salvo che nel corso dell'anno vengano meno le condizioni di esonero.

SANZIONI

L'omessa, incompleta, infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva è punita con la sanzione amministrativa da €500 ad €2000. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se nel medesimo termine è effettuata la comunicazione corretta dei dati.

Alla luce dei nuovi adempimenti e delle nuove scadenze lo Studio invierà una mail con cadenza mensile o trimestrale, a seconda delle esigenze, per chiedere la consegna di tutti i documenti entro un termine prestabilito.

Devono essere consegnate tutte le fatture indipendentemente dall'effettivo pagamento.

Lo Studio si esonera dalla responsabilità per eventuale documentazione non pervenuta entro il termine prestabilito.

Si chiede pertanto la massima collaborazione da parte Vostra per permettere allo Studio di adempiere ai nuovi obblighi di legge e per evitarvi sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati